

COSTITUZIONE APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER
CIRCA LA NUOVA LEGISLAZIONE
PER LE CAUSE DEI SANTI

Il Maestro divino della perfezione e il modello, Cristo Gesù, che insieme al Padre e allo Spirito Santo «unico santo», amò la Chiesa come una sposa e diede se stesso per lei, per santificarla e renderla gloriosa ai suoi occhi. Pertanto, dato il precetto a tutti i suoi discepoli, affinché imitassero la perfezione del Padre, inviò lo Spirito Santo su tutti, che li muova internamente, affinché amino Dio di tutto cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo stesso modo in cui lui li amò. I seguaci di Cristo - come si esorta attraverso il Concilio Vaticano II - chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere ma secondo il disegno e la grazia di lui, nel Battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò veramente santi.

Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di questi che, seguendo più da vicino l'esempio di Cristo, offrano una gloriosa testimonianza del Regno dei cieli con lo spargimento del sangue o con l'esercizio eroico delle virtù.

Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della religione cristiana ha sempre creduto che gli Apostoli e i Martiri siano con noi strettamente uniti in Cristo, li ha celebrati con particolare venerazione insieme con la beata Vergine Maria e i santi Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto della loro intercessione. A questi in breve tempo si aggiunsero altri che avevano imitato più da vicino la verginità e povertà di Cristo, e infine tutti gli altri, che il singolare esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini raccomandavano alla pia devozione e imitazione dei fedeli.

Considerando la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo, per una tale insolita ragione siamo incitati a ricercare la Città futura e ci è insegnata una via sicurissima attraverso la quale, tra le vicende del mondo, possiamo arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per dir meglio, alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno.

Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di testimoni, attraverso i quali Dio si fa presente a noi e ci parla, siamo attirati con grande forza a guardare il Regno suo nei cieli. La Sede Apostolica, accogliendo i segni e la voce del suo Signore col massimo timore e docilità, da tempi immemorabili, per il gravoso compito affidatole di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, offre all'imitazione dei fedeli, alla venerazione e all'invocazione gli uomini e le donne insigni per lo splendore della carità e di tutte le altre virtù evangeliche e dopo aver condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne atto di canonizzazione che essi sono Santi o Sante.

L'Ordinamento delle cause di canonizzazione, che il Nostro predecessore Sisto V affidò alla Congregazione dei Sacri Riti da lui stesso fondata, è stato sviluppato nel corso dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto ad opera di Urbano VIII, che Prospero Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV), raccogliendo anche esperienze del tempo passato, lasciò ai posteri nell'opera intitolata Beatificazione dei Servi di Dio e canonizzazione dei Beati, e che rimase come regola per quasi due secoli presso la Sacra Congregazione dei Riti. Norme di tal genere infine furono raccolte essenzialmente nel Codice di Diritto Canonico, pubblicato nell'anno 1917.

Ma poiché il progresso delle discipline storiche, che ha fatto grandi passi nel nostro tempo, ha mostrato la necessità di arricchire la competente Commissione di uno strumento di lavoro più adeguato, per rispondere meglio ai postulati dell'arte critica, il nostro predecessore Pio XI con la

Lettera apostolica «Già da qualche tempo» (Motu proprio) pubblicata il 6 febbraio 1930, istituì presso la Sacra Congregazione dei Riti la «Sezione storica» e le affidò lo studio delle cause «storiche». Il 4 gennaio 1939 lo stesso Pontefice fece pubblicare le Norme da osservare nell'istruire processi ordinari sulle cause storiche, con le quali rese di fatto superfluo il processo «apostolico», così che nelle cause «storiche» unico divenne il processo con autorità ordinaria.

Paolo VI poi, con la Lettera apostolica «Sanctitas clarior» del 19 marzo 1967, stabilì che, anche nelle cause più recenti, si facesse un unico processo per quanto riguarda l'istruzione, cioè per raccogliere le prove, che il Vescovo istruisce, previo permesso tuttavia della Santa Sede. Il medesimo Pontefice con la costituzione apostolica «Sacra Congregazione dei Riti» dell'8 maggio 1969, in luogo della Sacra Congregazione dei Riti istituì due nuovi Dicasteri, ad uno dei quali affidò l'incarico di dare un assetto al Culto divino, all'altro quello di trattare le cause dei santi; in questa stessa occasione mutò alquanto l'ordine di procedere nelle medesime.

Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è parso opportuno di rivedere la via di istruzione delle cause e dare un ordinamento alla stessa Congregazione per le cause dei Santi, per venire incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri dei nostri fratelli nell'Episcopato, che hanno più volte sollecitato l'agilità del modo di procedere, mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle investigazioni in una questione di tanta gravità. Crediamo inoltre, privilegiando la dottrina della collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, che sia assolutamente opportuno che gli stessi Vescovi si sentano maggiormente uniti alla Sede Apostolica nella trattazione delle cause dei santi.

Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di qualsiasi genere in materia, abbiamo stabilito che si debbano osservare le norme che seguono.

1. Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche e agli altri equiparati nel diritto, entro i confini della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia su istanza dei singoli fedeli o di legittime aggregazioni e dei loro procuratori, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù o il martirio e fama di santità o martirio, i miracoli asseriti, e, se è il caso, l'antico culto del Servo di Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione.

2. In ricerche di tal genere il Vescovo proceda secondo le Norme particolari da stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, in questo ordine:

1) Richieda al postulatore della causa, nominato legittimamente dal promotore, una accurata informazione sulla vita del Servo di Dio, e si faccia contemporaneamente da quello accuratamente illustrare i motivi che sembrano richiedere una causa di canonizzazione.

2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il Vescovo li faccia esaminare dai censori teologici.

3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro la fede e la morale, allora il Vescovo faccia esaminare gli altri scritti inediti (lettere, diari, ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque modo riguardino la causa, da persone adatte allo scopo, che, dopo aver compiuto il loro compito con scrupolosità, devono stendere una relazione sugli accertamenti fatti.

4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà nella sua prudenza che si possa procedere oltre, faccia interrogare i testimoni addotti dal postulatore e gli altri che d'ufficio devono essere chiamati secondo il rito. Se poi fosse urgente l'esame dei testimoni per non perdere la possibilità di avere le prove, devono essere interrogati anche se non è ancora stata terminata l'indagine sui documenti.

5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia separatamente dall'indagine sulle virtù o sul martirio.

6) terminate le indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice copia alla Sacra Congregazione,

insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio. Il Vescovo inoltre deve aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto.

3. E' compito della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, presieduta dal Cardinale Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di fare ciò che concerne la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi nell'istruire le cause con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a fondo le cause, sia infine pronunciandosi con il voto. Alla Congregazione spetta ancora di decidere su tutte quelle cose che si riferiscono all'autenticità e alla conservazione delle reliquie.

4. E' compito del Segretario: 1) curare le relazioni con gli esterni, in particolare con i Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare alle discussioni in merito alla causa, portando il voto nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti dei Cardinali e dei Vescovi, da consegnare al Sommo Pontefice.

5. Nell'adempire al suo compito il Segretario è aiutato dal Sottosegretario, a cui spetta in particolare di vedere se sono state osservate le prescrizioni di legge nell'istruzione delle cause, ed è aiutato anche da un congruo numero di Ufficiali minori.

6. Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il Collegio dei Relatori, presieduto dal Relatore generale.

7. E' compito dei singoli Relatori: 1) studiare le cause loro affidate con i cooperatori esterni e preparare le «Positiones super virtutibus et martyrio»; 2) illustrare per scritto tutti i chiarimenti storici, se sono stati richiesti dai Consulori; 3) partecipare come esperti, senza diritto di voto, alla riunione dei teologi.

8. Ci sarà in particolare uno dei Relatori che avrà l'incarico di occuparsi a fondo della «Positio super miraculis», che parteciperà alla riunione dei medici e al Congresso dei teologi.

9. Il Relatore generale, che presiede la riunione dei Consulori storici, è aiutato da alcuni Collaboratori nei suoi studi.

10. Presso la Sacra Congregazione c'è un «Promotor fidei» o Prelato teologo, che ha il seguente compito: 1) presiedere il Congresso dei teologi, in cui ha diritto di voto; 2) preparare la relazione sullo stesso Congresso; 3) partecipare alla Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi come esperto, senza tuttavia diritto di voto. Per una o un'altra causa, se sarà necessario, dal Cardinale Prefetto potrà essere nominato un «Promotor »fidei che faccia al caso.

11. Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consulori, chiamati da diverse parti, con specifica esperienza, chi in campo storico, chi in campo teologico.

12. Per l'esame delle guarigioni, che vengono presentate come miracoli, si tiene presso la Sacra Congregazione una commissione di medici.

13. Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma tutti gli atti e i documenti riguardanti la causa nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si proceda in tal modo:

1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina attentamente se nelle inchieste fatte dal Vescovo sono state osservate tutte le norme di legge e riferisce nel Congresso ordinario sull'esito dell'esame.

2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di

affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio super virtutibus vel super martyrio», secondo le regole della critica agiografica.

3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare richiederà il giudizio del Relatore generale, la «Positio», una volta stesa, dovrà essere sottoposta all'esame dei Consultori esperti specifici della materia, perché esprimano il voto sul suo valore scientifico sulla sufficienza all'effetto. In singoli casi la Sacra Congregazione può affidare la «Positio» anche ad altri studiosi, non compresi nel numero dei Consultori.

4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori storici e con gli ulteriori chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della causa; è loro compito, insieme al «Promotor fidei», studiare tanto a fondo la causa fino a che sia stato completato l'esame delle questioni teologiche controverse, qualora ve ne siano, prima che si arrivi alla discussione nel Congresso specifico.

5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme alle conclusioni stese dal «Promotor fidei», saranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei Vescovi.

14. Sui miracoli la Congregazione giudica con il seguente criterio:

1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato di ciò prepara la «Positio», sono esaminati nella riunione degli esperti (se si tratta di guarigioni, nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni degli esperti sono esposti in una accurata relazione.

2) In secondo luogo si devono discutere i miracoli nello specifico Congresso dei teologi; e infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi.

15. Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi viene riferito al Sommo Pontefice, al quale solo compete il diritto di decretare il culto pubblico ecclesiastico del Servo Di Dio.

16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il momento dipenda dalla Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione stabilirà, con un decreto particolare, il modo di procedere oltre, nell'osservanza tuttavia di questa nuova legge.

17. Le norme stabilite con questa Nostra costituzione cominciano ad entrare in vigore da oggi. Vogliamo che queste norme e prescrizioni siano valide ed efficaci ora e per il futuro, non essendo in opposizione, fin dove è necessario, con le Costituzioni e gli ordinamenti apostolici fatti dai nostri predecessori, e le altre prescrizioni degne anche di particolare menzione e deroga.

Roma, San Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del nostro Pontificato.